REGOLAMENTO (CEE) N. 3104/74 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1974

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2518/74, che definisce le misure da adottare con decorrenza dal 7 ottobre 1974 in seguito all'aumento generale del livello dei prezzi nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2496/74 del Consiglio, del 2 ottobre 1974, che modifica i prezzi applicabili nel settore agricolo per la campagna 1974/1975 [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2518/74 della Commissione, del 4 ottobre 1974, che definisce le misure da adottare con decorrenza dal 7 ottobre 1974 in seguito all'aumento generale del livello dei prezzi nel settore agricolo [2], stabilisce nell'allegato II, parte « Modifiche da apportare al regolamento (CEE) n. 1956/74 della Commissione », che, in caso di fissazione anticipata del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione per il risone o il riso semilavorato, tale prelievo o restituzione viene corretto in funzione di quella parte dell'aumento del prezzo d'entrata per il riso che si è verificata a decorrere dal 7 ottobre 1974 ; che siffatte disposizioni contraddicono quelle del regolamento (CEE) n. 2546/74 della Commissione, del 4 ottobre 1974, relativo a talune misure da adottare per i titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo all'importazione o della restituzione nei settori dei cereali e del riso in seguito all'aumento dei prezzi d'entrata con effetto dal 7 ottobre 1974 [3] ; che, per i motivi indicati in detto regolamento, occorre sopprimere nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2518/74 la parte « Modifiche da apportare al regolamento (CEE) n. 1956/74 della Commissione » ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2518/74, la parte « Modifiche da apportare al regolamento (CEE) n. 1956/74 della Commissione » è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 7 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 268 del 3. 10. 1974, pag. 1.
[2] GU n. L 270 del 5. 10. 1974, pag. 1.
[3] GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 77.